

ATTI N. 304756/7.2/2015/15

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

del CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

e

del CANONE CONCESSIONI PER ACCESSI
STRADALI

Adottato dal Consiglio metropolitano nella seduta del 4 febbraio 2016 con deliberazione R.G. n. 4/2016

Sommario:

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Oggetto del canone COSAP
- Art. 3 Esclusioni
- Art. 4 Esenzioni
- Art. 5 Natura delle occupazioni
- Art. 6 Soggetti Attivi e Passivi
- Art. 7 Domanda di concessione o autorizzazione
- Art. 8 Occupazioni d'urgenza
- Art. 9 Istruttoria della domanda
- Art. 10 Oneri per il rilascio
- Art. 11 Autorizzazioni all'esecuzione dei lavori e rilascio dell'atto di concessione
- Art. 12 Altre licenze - Diritti di terzi
- Art. 13 Divieto di cessione della concessione - Voltura
- Art. 14 Modifica, revoca e decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni
- Art. 15 Durata delle concessioni
- Art. 16 Occupazioni abusive
- Art. 17 Sanzioni per opere abusive e difformi
- Art. 18 Manutenzioni impianti- messa in pristino dell'area
- Art. 19 Rinuncia alle concessioni
- Art. 20 Obblighi del concessionario

**CAPO II
CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E
DI AREE PUBBLICHE**

- Art. 21 Occupazioni permanenti - Graduazione delle tariffe
- Art. 22 Aggiornamenti tariffe
- Art. 23 Riduzioni
- Art. 24 Determinazione del canone
- Art. 25 Pagamento del canone
- Art. 26 Recupero coattivo del canone
- Art. 27 Occupazioni temporanee - Determinazione delle tariffe - Pagamento
- Art. 28 Occupazioni con impianti a rete
- Art. 29 Rimborso del canone

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.30 Concessioni in atto

CAPO IV
CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI STRADALI

- Art. 31 Criteri generali
- Art. 32 Fondamento del canone
- Art.33 Canone annuo
- Art. 34 Classificazione delle strade
- Art. 35 Soggetto passivo
- Art. 36 Decorrenza del canone
- Art.37 Modifiche e trasferimenti
- Art. 38 Termine per il pagamento
- Art.39 Casi di applicazione del canone
- Art. 40 Rimborso
- Art. 41 Recupero
- Art. 42 Rinvio ad altre disposizioni
- Art.43 Entrata in vigore
- Art.44 Modifiche legislative

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, le norme relative all'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed Aree Pubbliche e il Canone concessioni per accessi stradali.
2. Fanno parte integrante del presente Regolamento gli allegati relativi all'applicazione delle tariffe del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (**Allegato A**), alla classificazione in categorie delle Strade Provinciali (**Allegato B**) e all'applicazione delle tariffe del Canone per licenze e concessioni di accessi stradali (**Allegato C**).
3. Il presente Regolamento e i relativi allegati sono consultabili sul sito della Città metropolitana di Milano www.cittametropolitana.mi.it nella sezione – Conosci la Città Metropolitana – statuto e regolamenti –

ART. 2

OGGETTO DEL CANONE COSAP

1. Le occupazioni sia permanenti che temporanee effettuate nelle strade, nelle aree e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della **Città metropolitana di Milano**, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sono soggette ad un corrispettivo denominato Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi art. 63. del D.Lgs n.446 del 15 dicembre 1997
2. Sono, parimenti, soggette al Canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Città metropolitana di Milano e quindi le occupazioni sia permanenti che temporanee sono assoggettate al pagamento del canone.
4. Il Canone si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al demanio o al patrimonio indisponibile della Città metropolitana di Milano, a far data dal passaggio stesso.

ART. 3 ESCLUSIONI

Sono escluse dal canone COSAP

- le occupazioni di spazi d'aree appartenenti al patrimonio disponibile della Città metropolitana di Milano
- innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete effettuati da privati.

ART. 4 ESENZIONI

Sono esenti sia dal C.O.S.A.P. sia dal Canone concessione accessi stradali:

1. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Enti di area vasta (Città metropolitane) Comuni e da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'Art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
2. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere.
3. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione.
4. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
5. Le occupazioni con accessi carrai a raso come definiti dall'art. 44 del D.Lgs 507/93
6. Le occupazioni con tende fisse o retrattili.
7. Le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Ai fini dell'esenzione si tiene conto delle sole occupazioni contigue, o comunque riferite alla stessa unità abitativa o al medesimo fondo, anche se assentite con provvedimenti differenti.
8. Le occupazioni di sedime conseguenti alla formazione di corsie specializzate (art. 3 c.18 del D.lgs. 285/92) a servizio di pertinenze stradali

ART. 5
NATURA DELLE OCCUPAZIONI

Le occupazioni si suddividono in permanenti e temporanee.

1. Le occupazioni permanenti hanno carattere stabile, di durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti o comunque sottraggano l'uso pubblico alla collettività per scopi privatistici.
2. Le occupazioni temporanee hanno durata inferiore all'anno.

ART. 6
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto alla Città metropolitana di Milano dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione in base a tariffa determinata nel medesimo atto.
2. In caso di contitolarità della concessione il canone è dovuto in via solidale, tuttavia in caso di richiesta da parte di tutti i titolari è ripartito proporzionalmente alle quote da loro dichiarate.
3. In caso di contitolarità della concessione in cui si rendono applicabili i coefficienti per tipologia di attività (art. 21 lett.b), la superficie dell'occupazione deve essere ripartita in base alle quote da loro dichiarate o, in mancanza, in parti uguali.
4. In ogni caso, per ragioni di economicità nella riscossione del canone, la quota di ogni contribuente non dovrà essere inferiore al canone dovuto per unità di mq o lineare.

ART. 7
DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o l'autorizzazione concernente l'utilizzazione di spazi o di aree pubbliche o di parti e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, è rilasciata a seguito di presentazione di apposita domanda da inoltrare in forma elettronica attraverso gli ausili informatici in dotazione della Città metropolitana di Milano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bollo.
2. Nella domanda dovranno essere chiaramente indicate:
 - a. le generalità del richiedente o del suo legale rappresentante e i relativi codici fiscali;
 - b. la precisa località dell'occupazione, la strada provinciale interessata con progressiva chilometrica e lato;
 - c. la superficie che si intende occupare;
 - d. la durata fino a un massimo di diciannove anni;
 - e. il motivo dell'occupazione o l'attività che si intende svolgere;
 - f. la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - g. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di sopralluogo, con deposito di cauzione se richiesto dalla Città metropolitana di Milano.

ATTI N. 304756/7.2/2015/15

3. La domanda dovrà essere accompagnata dalla precisa descrizione delle opere, dall'estratto di mappa, dai disegni in pianta e sezione, da eventuali calcoli statici, progetti, fotografie, secondo le istruzioni dell'Ufficio competente della Città metropolitana di Milano
4. La domanda dovrà inoltre essere corredata dall'attestazione di versamento dei diritti dovuti secondo il disposto dell'art. 405, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992.
5. La domanda di autorizzazione o concessione dovrà essere presentata anche per opere permanenti-temporanee interessanti la fascia di rispetto e le aree di visibilità così come previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada", nonché per gli interventi di manutenzione che, pur non modificando le occupazioni in atto, comportano l'adozione di provvedimenti riguardanti la circolazione.
6. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta o qualora ai fini della valutazione della stessa si reputi necessario l'acquisizione di nuova documentazione, l'Ufficio competente della Città metropolitana di Milano richiederà per iscritto le necessarie integrazioni. Tali integrazioni devono essere fatte pervenire entro 30 giorni termine oltre il quale la domanda si intende decaduta.
7. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del Canone.
8. Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione sono a carico del richiedente.

ART. 8 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato in sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della necessità d'intervento indicando le motivazioni al competente Ufficio dell'Ente con PEC indirizzata a protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it. Nell'ambito dell'istruttoria che ne conseguirà l'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione sarà considerata abusiva a tutti gli effetti con l'attivazione delle procedure sanzionatorie.

ART. 9 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. La domanda sarà oggetto di istruttoria da parte dell'Ufficio competente della Città metropolitana di Milano e verrà esaminata sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia, fra le quali si richiamano fondamentalmente il D.Lg. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche, il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche, la L. 241 /90 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.
2. La domanda presentata sarà esaminata sotto il profilo della sicurezza della circolazione e della tutela del demanio stradale, pur non escludendo gli aspetti connessi con la tutela ambientale.

ART. 10
ONERI PER IL RILASCIO

1. Il rilascio delle autorizzazioni o della concessione prevede il pagamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 7 comma 4 del presente Regolamento secondo gli importi deliberati dalla Città metropolitana di Milano , in vigore al momento di presentazione della domanda.

ART. 11
AUTORIZZAZIONI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Conclusa positivamente l'istruttoria della domanda di concessione, l'Ufficio competente della Città metropolitana di Milano rilascia, nel caso di occupazione temporanea, l'autorizzazione ad eseguire i lavori o a stabilire le occupazioni; viceversa, nel caso di occupazione permanente, verrà inviato al richiedente uno schema di disciplinare di concessione, su cui verrà indicato anche l'importo del Canone da versare (vedi art. 24), che il richiedente stesso dovrà redigere in bollo secondo le indicazioni contenute nella lettera accompagnatoria dello stesso.

2. Il provvedimento di autorizzazione o di concessione, in quanto atto con significato istituzionale, non è obbligatoriamente soggetto a registrazione, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. Nel caso di occupazioni che debbano essere precedute da lavori di scavo o di altro genere, comportanti la messa in pristino dei luoghi al termine della concessione o dell'autorizzazione, o da cui possano derivare danni al demanio provinciale o a terzi, o, infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, potrà essere chiesto il versamento di un deposito cauzionale in contanti, con le modalità che verranno comunicate con apposita nota al richiedente la concessione, adeguato all'entità dei lavori da eseguire, a titolo cautelativo e quale garanzia di eventuali danni provocati.

4. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria/assicurativa in conformità alle norme vigenti.

5. Al termine dei lavori l'Ufficio competente della Città metropolitana di Milano procederà al loro collaudo, con verifica della rispondenza fra le opere autorizzate e quelle effettivamente realizzate e dei ripristini effettuati e darà il benestare allo svincolo della cauzione prestata.

6. Il disciplinare relativo ad ogni singola concessione nel caso di occupazioni dovute al posizionamento di servizi di rete (tubazioni di acquedotti e gasdotti, cavi elettrici, telecomunicazioni ecc.) potrà essere sostituito con stipulazione di apposita convenzione generale.

ART. 12
ALTRE LICENZE - DIRITTI DI TERZI.

1. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana di Milano all'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non sottrae l'interessato dall'obbligo del possesso di licenze ed autorizzazioni eventualmente prescritte (licenze comunali, di commercio, di pubblica sicurezza, nullaosta del Comando dei Vigili del Fuoco ecc.) che lo abilitino all'esercizio della concessione richiesta.

2. Analogamente, gli indicati provvedimenti amministrativi si intenderanno rilasciati sempre con salvezza e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione o dell'autorizzazione.

ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE - VOLTURA.

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico ha carattere personale e, pertanto, non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata; pertanto se si verificano variazioni nelle occupazioni (es. cambio di attività, misure, ecc.) occorre richiedere nuova concessione con le modalità stabilite nel presente regolamento. Nel contempo l'ufficio competente dovrà darne comunicazione agli uffici finanziari.

ART. 14 MODIFICA, REVOCA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI O DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1 Nel corso della durata della concessione o dell'autorizzazione, la Città metropolitana di Milano, a suo insindacabile giudizio, quando lo ritenga opportuno o necessario per la tutela della circolazione o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può imporre lo spostamento o la rimozione degli impianti e delle strutture, nonché limitazioni e modifiche alle condizioni e modalità del provvedimento di concessione e autorizzazione.
- 2 Lo spostamento di impianti di pubblico servizio soggiace alle disposizioni di cui all'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992 così come modificato dal D.Lg. n. 360/1993 art. 16, comma 1 punto b) e alle disposizioni definite nelle convenzioni stipulate con gli operatori dei servizi di rete e dai regolamenti vigenti.
- 3 Le concessioni o le autorizzazioni per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico sono sempre revocabili per motivi di pubblico interesse senza corrispondere nessun indennizzo.
- 4 Le concessioni o le autorizzazioni relative all'occupazione del sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrate necessità di pubblici servizi.
- 5 La revoca della concessione per motivo di interesse pubblico dà diritto alla restituzione, a domanda, del Canone pagato in anticipo senza interessi proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
- 6 La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto della **Città**

metropolitana di Milano a trattenere il Canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

7 La revoca della concessione o dell'autorizzazione o le modifiche ai predetti atti saranno comunicate all'utente in osservazione delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo . In detta comunicazione sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

8 Sono causa di decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni le seguenti inosservanze:

- le violazioni da parte del titolare della concessione o dell'autorizzazione, o dei suoi aventi diritto, delle prescrizioni contenute nel presente regolamento o provvedimento di concessione

o di autorizzazione;

- il mancato pagamento delle rate scadute entro 60 giorni dal ricevimento della lettera di messa in stato di mora;

- la violazione delle norme di legge o dei regolamenti in materia dell'occupazione dei suoli; l'uso improprio del diritto di occupazione;

- la non rispondenza tra le opere effettivamente realizzate e quelle oggetto della autorizzazione o della concessione;

- la mancata realizzazione delle opere entro il termine stabilito dall'autorizzazione o dalla concessione, salvo che il Concessionario motivi il ritardo nell'esecuzione dei lavori e che la Città metropolitana di Milano ritenga la giustificazione meritevole di accoglimento.

ART. 15

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata delle concessioni è stabilita in un termine massimo di 19 anni .in osservanza alle disposizioni previste dall'art. 27 del D.Lgs. 285/92 – Nuovo Codice della strada. Entro i 60 giorni dalla scadenza il titolare della concessione potrà formulare istanza per il rilascio di una nuova concessione

ART. 16

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da Pubblico Ufficiale competente, effettuate senza la necessaria autorizzazione o concessione, potranno essere regolarizzate solo se compatibili con la normativa vigente, previa presentazione della domanda secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento; esse si dovranno ritenere autorizzate solo ad avvenuto completamento dell'istruttoria per il rilascio della concessione.

2. Parimenti abusive saranno ritenute le concessioni o autorizzazioni scadute o quelle poste in essere prima che sia stato emesso atto formale dell'Amministrazione, anche qualora sia stata presentata la necessaria domanda.

ART. 17
SANZIONI PER OPERE ABUSIVE E DIFFORMI

1. Le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile si considerano permanenti, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore, redatto da pubblico ufficiale.
Le occupazioni abusive determinano per il contravventore l'obbligo di corrispondere:
 - a) un' indennità della durata accertata dell'occupazione nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l' occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%.
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui alla lettera a)
2. La sanzione è irrogata dal personale che ha contestato l'abuso.
3. Il contravventore può avvalersi della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria - di cui alla lettera b) del comma 2 - in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido verso l'Ente salvo il diritto di regresso.
5. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo Codice della Strada, approvato D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992.

ART. 18
MANUTENZIONE IMPIANTI - MESSA IN PRISTINO DELL'AREA

1. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo della manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature utilizzate, in modo che il complesso sia sempre rispondente alle esigenze di decoro, di sicurezza verso terzi e di sicurezza della circolazione.
2. Qualora i contribuenti eseguano lavori di manutenzione o di installazione, riparazione, derivazioni od altro, sono sempre tenuti a mettere in pristino stato le opere medesime e l'area interessata con spese a loro totale carico e previa richiesta di autorizzazione alla Città metropolitana di Milano con le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento e prestare eventuale cauzione secondo quanto previsto dai commi 3 e 5 dell'art. 11 del presente Regolamento.

ART. 19
RINUNCIA ALLE CONCESSIONI

1. Il titolare di una concessione può rinunciare alla stessa dandone comunicazione all'Ufficio competente dell'Ente. A sue spese, il titolare deve riportare i luoghi in pristino stato, rimuovendo tutti i manufatti eseguiti ed effettuando gli opportuni ripristini.

ATTI N. 304756/7.2/2015/15

2. Se del caso, i lavori di ripristino dovranno essere autorizzati con regolare permesso.
3. In caso di rinuncia alla concessione, il Canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

ART. 20
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura, e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi nonché di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione.
2. Il concessionario ha altresì l'obbligo di esibire, in caso di richiesta da parte degli organi preposti al controllo, il titolo concessorio che autorizza l'occupazione.

CAPO II

CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

ART. 21

OCCUPAZIONI PERMANENTI - GRADUAZIONE DELLE TARIFFE

1. Ai fini dell'applicazione del Canone le strade provinciali sono classificate in quattro categorie come da allegato B (classificazione delle strade)

Strada di 1^ Categoria

Strada di 2^ Categoria

Strada di 3^ Categoria

Strada di 4^ Categoria

La modifica della categoria di appartenenza di ogni strada provinciale o di parte di essa è ricompresa nell'aggiornamento annuale dell'elenco contenuto nell'allegato B ed è effettuata mediante Decreto Dirigenziale previa ricognizione delle eventuali variazioni della consistenza e delle caratteristiche che incidono sull'importanza di ogni singola strada.

2. Le tariffe base in riferimento al valore economico e tenuto conto della classificazione delle strade provinciali (allegato A) sono:

Strada di 1^ Categoria = € 35,81mq/ml

Strada di 2^ Categoria = € 31,63mq/ml

Strada di 3^ Categoria = € 27,40mq/ml

Strada di 4^ Categoria = € 23,88mq/ml

3. Il Canone è determinato applicando alle tariffe base di cui al punto precedente i coefficienti moltiplicatori come di seguito indicati:

a) Per sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all' uso pubblico:

1) occupazione ordinaria del suolo

1.1 tombinatura	coefficiente	1,25
1.2 copertura di colatore	“	1,25
1.3 marciapiede	“	1,25
1.4 colmatura di scarpata	“	1,25
1.5 aiuole	“	1,25
1.6 pavimentazione entro i limiti del confine stradale come definito dall'art. 3 c.10 del D.Lgs. 285/9 ”		1,25
1.7 ponteggi e attrezzature, e cantieri edili	“	1,10
1.8 edicole, chioschi	“	1,10
1.9 altri manufatti di carattere stabile	“	1,00

ATTI N. 304756/7.2/2015/15

2) occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo

2.1 sovrappassi	coefficiente	0,625
2.2 sottopassi	“	0,625
2.3 pozzetti	“	0,625
2.4 attraversamenti con rogge	“	0,625
2.5 cavi, condutture e impianti in genere	“	0,10

b) Per tipologia di attività in relazione al beneficio economico ritraibile dall'occupazione

1 - Impianti di distribuzione carburante

. solo GPL	coefficiente	1,10
. benzina, miscela gasolio	“	1,50
. completa con autolavaggio	“	2,00

2 - Alberghi

. 1 [^] e 2 [^] categoria	coefficiente	1,50
. 3 [^] e 4 [^] categoria	“	1,10

3 - Ristoranti

. 1 [^] e 2 [^] categoria	coefficiente	1,60
. 3 [^] e 4 [^] categoria	“	1,20

4 - Ristoranti con albergo

. 1 [^] e 2 [^] categoria	coefficiente	1,75
. 3 [^] e 4 [^] categoria	“	1,30

5 - Locali pubblici di divertimento

. 1 [^] e 2 [^] categoria	coefficiente	2,00
. 3 [^] e 4 [^] categoria	“	1,50

6 - Esposizione di prodotti commerciali, esercizi commerciali per la vendita al dettaglio o all'ingrosso o di solo deposito di merci o materiali

superficie espositiva:

fino a 500 mq	Coefficiente	1,10
da 501 a 2.000mq	“	1,20
da 2.001 a 3.500mq	“	1,30
da 3.501 a 5.000mq	“	1,40
da 5.001 a 6.500mq	“	1,50
da 6.501 a 8.000mq	“	1,60
da 8.001 a 9.500mq	“	1,75
da 9.501 a 10.500mq	“	2,00
da 10.501 a 15.000mq	“	2,25
superiore a 15.000mq	“	2,50

ATTI N. 304756/7.2/2015/15

7 - Opifici, stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici

7.1 azienda con dipendenti inferiori a 10 media annua o con movimento medio giornaliero inferiore a 10 automezzi	coefficiente pari a 1,10
7.2 azienda con dipendenti da 10 a 50 media annua o con movimento medio giornaliero da 10 a 20 automezzi	coefficiente pari a 1,20
7.3 azienda con dipendenti da 51 a 150 media annua o con movimento medio giornaliero da 21 a 50 automezzi	coefficiente pari a 1,30
7.4 azienda con dipendenti da 151 a 300 media annua o con movimento medio giornaliero da 51 a 100 automezzi	coefficiente pari a 1,50
7.5 azienda con dipendenti da 301 a 1000 media annua o con movimento medio giornaliero da 101 a 200 automezzi	coefficiente pari a 1,70
7.6 azienda con oltre 1000 dipendenti o con movimento medio giornaliero con oltre 200 automezzi	coefficiente pari a 2,00
7.7 allo scatto di ogni 1000 dipendenti o 100 automezzi	coefficiente + 0,20
<u>8) Altre tipologie di attività diverse da quelle sopra indicate</u>	coefficiente 1,00
<u>9) Occupazioni non connesse ad alcuna attività economica</u>	coefficiente 1,00

**ART. 22
AGGIORNAMENTO TARIFFE**

1. Le tariffe base e/o i coefficienti possono essere modificati con apposito provvedimento da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa vigente.
2. L'omesso aggiornamento delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore rivalutate in base all'indice ISTAT come previsto dall'art. 24 comma 5.

**ART. 23
RIDUZIONI**

1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% (cinquanta per cento) sino a 100 mq., del 25% (venticinque per cento) per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% (dieci per cento) per la parte eccedente 1.000 mq
2. Per le occupazioni di cui all'art. 21 comma 3, lettera a, punto 1 da punto 1.1 a punto 1.6 è prevista una riduzione del 30% - da applicarsi sulle tariffe base - qualora le occupazioni realizzate migliorino l'aspetto viabilistico. Tale condizione deve essere accertata e certificata dall'ufficio competente della Città metropolitana di Milano

ART. 24
DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. La tariffa, determinata come al precedente articolo 21, costituisce base per il calcolo del canone annuo ottenuto moltiplicando la tariffa stessa per l'occupazione di fatto espressa in mq. o lineari per cavi, condutture e impianti, fatte salve le riduzioni di cui all'art. 23, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o unità inferiore per frazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
2. Il Canone determinato sulla base della tariffa di cui al punto precedente, con riferimento alla durata dell'occupazione può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e sottosuolo.
3. Il Canone per le occupazioni prospicienti su strade appartenenti a categorie diverse nonché per le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di appartenenza alla categoria superiore
4. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dalla Città metropolitana di Milano per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Le tariffe base per la determinazione del canone sono automaticamente aggiornate ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio in base alla variazione positiva accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (raffronto tra i numeri indice dei mesi di dicembre)

ART. 25
PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le concessioni permanenti la prima annualità di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo.
2. Le successive annualità, calcolate in base all'art. 21, sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate, comprensive dell'aggiornamento I.S.T.A.T., entro il mese di Aprile con le modalità di pagamento indicate nella richiesta di pagamento e/o pubblicate sul sito istituzionale per le concessioni autorizzate o realizzate al 31/12 dell'anno precedente
3. Non si dà luogo alla riscossione del Canone per occupazioni permanenti per importi fino a € 10,00=
4. Se l'importo del canone annuale superi € 1.000,00= può essere corrisposto in due rate, senza interessi, di eguale importo (aprile – ottobre). a discrezionalità del titolare dell'entrata
5. In caso di ritardato pagamento del Canone il concessionario è tenuto a corrispondere interessi di mora calcolati al tasso legale dalla data del mancato pagamento.

ART 26
RECUPERO COATTIVO DEL CANONE

1. La Città metropolitana di Milano provvede al recupero del Canone evaso entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa vigente sulle somme versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
2. La riscossione coattiva del canone viene effettuata, con le procedure previste dalla normativa vigente

ART. 27
OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - PAGAMENTO

1. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. La tariffa base giornaliera è graduata in base al valore economico in riferimento alla classificazione delle strade provinciali come segue:

Cat. 1[^]	€ 2,81
Cat. 2[^]	€ 2,30
Cat. 3[^]	€ 1,86
Cat. 4[^]	€ 1,39

3. Il canone è determinato applicando alle tariffe base di cui al punto precedente i coefficienti moltiplicatori:

a) per sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all' uso pubblico:

- occupazione ordinaria di suolo coefficiente 1,25
- occupazioni sottostanti e sovrastanti il suolo coefficiente 0,33

b) Per tipologia di attività in relazione al beneficio economico ritraibile dall'occupazione:

- Coefficienti previsti dall'art. 21 comma 3 lett.b

Il Canone si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa graduata secondo i commi precedenti e va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.

4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti, (con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante) la tariffa è aumentata nella misura del 50%.
6. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Città metropolitana di Milano la tariffa è aumentata del 30%.

ATTI N. 304756/7.2/2015/15

7. Le occupazioni non eccedenti i 10 metri quadrati realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative politiche sono esenti.
8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, ricreative o sportive, nonché quelle poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%.
9. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta al 50%.
10. La tariffa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta al 50%.
11. Per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni si applica una riduzione del 20%
12. Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta al 50%.
13. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.

ART. 28 OCCUPAZIONI CON IMPIANTI A RETE

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a € 0,20 per utenza nei comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti e a **€ 0,17** per utenza nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale provinciale.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto dal Concessionario alla Città metropolitana di Milano non può essere inferiore a € 532,03.=
3. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti che vengono effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi
4. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base alla variazione positiva accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (raffronto tra i numeri indice dei mesi di dicembre).
5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il versamento del Canone, comprensivo dell'aggiornamento ISTAT, di cui al precedente comma 4, va effettuato entro il 30 di aprile di ciascun anno con le modalità di pagamento indicate nella richiesta di pagamento e/o pubblicate sul sito istituzionale indicando quale causale il codice della posizione e/o altro codice comunicato dall'Ufficio competente e l'anno di riferimento del canone.
7. Qualora l'importo del canone superi **€ 1.000,00=** può essere corrisposto in due rate di uguale importo senza interessi (aprile – ottobre);
8. E' in facoltà della Città metropolitana di Milano di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, ed effettuare controlli.

ART. 29
RIMBORSO DEL CANONE

1. I contribuenti possono richiedere alla Città metropolitana di Milano, con apposita istanza da presentarsi entro 5 anni dal giorno del pagamento, il rimborso delle somme versate e non dovute.
2. Sull'istanza di rimborso la Città metropolitana di Milano provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.
3. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi previsti per legge per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.
4. Per importi fino a € 10,00= non si effettuano rimborsi.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30

CONCESSIONI IN ATTO

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'1/1/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 8; resta comunque salva la facoltà della Città metropolitana di Milano di revocare il provvedimento amministrativo nell'eventualità che vi siano contrasti con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Il versamento relativo alla Tassa Occupazione Spazi Aree Pubbliche il cui presupposto di imposizione si è verificato anteriormente al 1° gennaio 1999 è effettuato anche successivamente a tale data consentendo quindi di effettuare l'accertamento del tributo entro i prescritti termini di decadenza

CAPO IV

CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI DI ACCESSI STRADALI

ART. 31 CRITERI GENERALI

1. Il canone per licenze e concessioni di accessi stradali lungo le strade di proprietà della Città metropolitana di Milano è disciplinato:
 - dal D.Lgs. 446 del 15.12.1997
 - D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (art. 27 commi 7 e 8);
 - dal presente Regolamento e suoi allegati relativi alle tariffe di applicazione (Allegato C) ed alla determinazione delle categorie delle strade (Allegato B).

ART. 32 FONDAMENTO DEL CANONE

1. Ai sensi dell'art. 27, commi 7 e 8, del decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992, sono applicati canoni annui per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze avuto riguardo alle soggezioni che derivano alla strada, quando la concessione costituisce strumento necessario per l'esercizio dell'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

ART. 33 CANONI ANNUI

1. La misura dei canoni e i diversi tipi di accessi soggetti all'applicazione dei canoni possono essere modificati con deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 15/12/97 n. 446.
2. Il Canone annuo viene aggiornato annualmente in base all'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 34 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. La classificazione delle strade o di tratti di esse in diverse categorie, agli effetti dell'applicazione dei coefficienti di maggiorazione del canone di base, determinata in relazione all'importanza di ciascuna strada ed all'intensità del traffico che vi si svolge come da **Allegato B)** del presente regolamento.

2. La Provincia di Milano con Delibera di Consiglio n. 63/2007 avente ad oggetto “Approvazione del documento per una riforma della rete stradale – classificazione gerarchica e tecnico funzionale e provvedimenti conseguenti”, modificata e integrata dalla Delibera del Consiglio Metropolitan n. 27 del 15.7.2015 ha definito la suddivisione di tipo gerarchico, denominata classificazione della rete stradale del territorio milanese, secondo le indicazioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 5.11.2001. Gli atti deliberativi individuano all'interno della rete stradale, itinerari connessi e riconoscibili, organizzati in reti di importanza decrescente, che fungono da guida per una riorganizzazione delle competenze amministrative relative all'attività di regolazione della circolazione stradale. Conseguentemente gli atti hanno previsto la possibilità che alcune strade attualmente provinciali possano essere trasferite ad altri enti proprietari di strada, e viceversa secondo i criteri ivi definiti.
- 3 La Delibera del Consiglio Metropolitan n. 27 del 15.7.2015 ha conferito mandato al Sindaco metropolitano o suo delegato in materia di viabilità a definire, in ottemperanza a quanto richiesto dal Decreto della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia n. 5660/2014 e nei casi già normati dalla legge, intese con i Comuni territorialmente interessati volte a procedere alla declassificazione amministrativa delle strade, attualmente classificate come “*provinciali*” e che nella classificazione gerarchica approvata con la delibera sopra richiamata, rientrano nella categoria delle “*strade locali*”, e alla contemporanea classificazione a “*strade provinciali*” di strade comunali ma che rientrano in itinerari appartenenti alla “*rete principale*” o “*secondaria*”, assicurando per ogni intesa che venga garantita la copertura economica degli oneri manutentivi eventualmente necessari. La delibera ha inoltre demandato al Direttore Sicurezza Rete Stradale i successivi adempimenti per l'esecuzione della delibera stessa, con particolare riferimento alle consegne e alle acquisizioni dei tratti stradali conseguenti alle disposizioni contenute.
4. L'elenco delle strade muta nel corso del tempo in relazione alle variazioni conseguenti all'attuazione dei passaggi di proprietà tra enti proprietari di strada disciplinati dall'art. 4 del D.P.R. 495/92 e dagli atti di classificazione e declassificazione amministrativa di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 495/92. Per questa ragione ai soli fini dell'applicazione dei canoni di cui al presente regolamento, l'elenco delle strade contenuto nell'allegato B sarà soggetto ad aggiornamento annuale, a carattere ricognitivo e non costitutivo della proprietà dei sedimi, in relazione alla variazione della consistenza e alle classificazioni e/o declassificazioni decretate dalla Regione Lombardia e/o dall' art. 2 c.7 del D.Lgs 285/92. L'aggiornamento delle strade (allegato B) in elenco sarà effettuato annualmente.

ART. 35

SOGGETTO PASSIVO

1. Il pagamento del canone annuo, nel caso di aziende ed impianti di natura industriale commerciale e simili, viene richiesto, prescindendo dall'effettiva proprietà dell'area occupata, al titolare della relativa licenza di esercizio, mentre per i distributori di carburante è richiesto al titolare dei Decreti Regionali.

ART. 36

DECORRENZA DEL CANONE

1. L'applicazione del canone avrà decorrenza dal rilascio della concessione, in caso di attività già esistente,

o dalla data di inizio dell'attività.

2. L'imposizione del canone, da valere a tempo indeterminato salvo successive rettifiche o variazioni, verrà comunicata a mezzo di lettera raccomandata.

ART.37
MODIFICHE E TRASFERIMENTI

1. Il soggetto passivo del canone è tenuto a dare all'Amministrazione della Città metropolitana di Milano comunicazione di ogni modifica della situazione di fatto e di eventuali trasferimenti della titolarità della licenza di esercizio o dei Decreti Regionali, per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti.

ART. 38
TERMINE PER IL PAGAMENTO

1. Il pagamento del canone annuo dovrà essere effettuato entro il 30 giugno di ciascun esercizio con le modalità di pagamento indicate nella richiesta di pagamento e/o pubblicate sul sito istituzionale indicando quale causale il codice della posizione e/o altro codice comunicato dall'ufficio competente
2. In caso di ritardato pagamento il concessionario è tenuto a corrispondere i gli interessi di mora calcolati al tasso legale dalla data del mancato pagamento.

ART.39
CASI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è dovuto solo nel caso che gli accessi e le diramazioni siano realizzate in diretta connessione con la carreggiata stradale.
2. Non verrà applicato il canone nel caso che l'impianto o l'azienda prospetti su strade di servizio a lento traffico.

ART. 40
RIMBORSO

1. La domanda di rimborso, attivata dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere presentata nel termine di cinque anni dal giorno del pagamento del Canone.
2. Sull'istanza di rimborso la Città metropolitana di Milano provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.
3. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi previsti per legge per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 41
RECUPERO

1. La Città metropolitana di Milano provvede al recupero del Canone evaso entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa vigente e sulle somme versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
2. La riscossione coattiva del Canone viene effettuata, con le procedure previste dalla normativa

ATTI N. 304756/7.2/2015/15

vigente

ART.42
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART.43
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8.06.1990 n. 142 è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e produce i propri effetti alla scadenza di tale termine

ART. 44
MODIFICHE LEGISLATIVE

1. In relazione alle modifiche legislative successive al presente Regolamento, si applica il principio dell'abrogazione tacita di cui all'art. 15 delle "Disposizioni sulla legge generale" contenute nel Codice Civile